

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICI E
INDIRIZZI CONGIUNTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DEI PARCHI DELLA VAL DI
CORNIA

Nell'anno duemilaventisei (2026) tra:

- “COMUNE DI PIOMBINO”, con sede legale in Piombino (LI), Via Ferruccio n.4, codice fiscale partita Iva 00290280494, rappresentato dal Dott. Nicola Monteleone, Dirigente del Settore Finanza e Controllo;
- “COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA”, con sede legale in Campiglia M.ma (LI), Via Roma n. 5, codice fiscale-partita Iva 81000450494, rappresentato da _____;
- “COMUNE DI SAN VINCENZO”, con sede legale in San Vincenzo (LI), Via Beatrice Alliata n. 4, codice fiscale-partita Iva 00235500493, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo Riccucci;
- “COMUNE DI SASSETTA”, con sede legale in Sassetta (LI), Via Roma n. 15, codice fiscale partita Iva 80015700497, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alessandro Guarguaglini;
- “COMUNE DI SUVERETO”, con sede legale in Suvereto (LI), Piazza dei Giudici n.3, codice fiscale - partita Iva 00218220499, rappresentato dal Geom. Antonino Micalizzi, Responsabile dell'Area Assetto del Territorio ed Ambiente;

e

- “PARCHI VAL DI CORNIA SPA”, con sede legale in Piombino (LI), Via Lerario n. 90, C.F. e P. Iva 01091280493, nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Luca Ardenghi, nato a Piombino (LI) il 20 agosto 1967 codice fiscale RDNL CU67M20G687A domiciliato per la carica presso la sede della Società; (di seguito denominata “Società”)

PREMESSO CHE:

- l'atto costitutivo della Società Parchi Val di Cornia S.p.A. del 08/07/1993 all'articolo 1 prevede: "La Società si propone di attivare, con il concorso di soggetti pubblici e privati, il sistema dei Parchi della Val di Cornia, comprendente i parchi ricompresi nel territorio dei Comuni del comprensorio e di quelli contermini, attraverso la realizzazione e gestione di strutture e servizi collocati nelle aree interessate, promuovendone la tutela e la valorizzazione sotto il profilo sociale economico e territoriale. Nel contesto dell'obiettivo di cui al primo comma, la società si farà promotrice delle iniziative necessarie ed opportune per lo studio e la concreta realizzazione di una struttura di gestione integrata ed unitaria dell'intero sistema dei parchi del comprensorio della Val di Cornia e quelli contermini.....";
- l'atto costitutivo della Società Parchi Val di Cornia S.p.A. del 08/07/1993 all'articolo 3 prevede: "La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050."
- in data 31/10/2002 i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto sottoscrissero una Convenzione per l'attuazione e la gestione unitaria dei servizi del sistema dei parchi della Val di Cornia in cui, fra le altre previsioni, veniva riconfermato l'affidamento dei servizi e delle attività di gestione unitaria del sistema dei parchi alla società Parchi Val Cornia S.p.A. fin dalla sua costituzione e sostanzialmente per tutta la durata della società come prevista dall'originario statuto;
- l'articolo 6 di suddetta Convenzione prevede: "Per l'attuazione e la gestione del sistema dei parchi i Comuni hanno promosso nel 1993 la costituzione della società mista a prevalente capitale pubblico "Parchi Val di Cornia S.p.A";
- l'articolo 7 di suddetta Convenzione prevede: "Per l'attuazione e la gestione unitaria del sistema dei parchi i Comuni, anche in base alle esperienze già maturate, ritengono necessario affidare alla Parchi Val di Cornia S.p.A le funzioni, i servizi e le attività ad essi strumentali di seguito elencati ..."
- l'articolo 12 di suddetta Convenzione prevede: "I rapporti economici tra i Comuni e la Parchi Val di Cornia S.p.A saranno regolati da un unico contratto di servizio avente per oggetto l'insieme dei servizi erogati nel sistema dei parchi Il contratto di servizio, per gli aspetti economici varierà in relazione al piano d'impresa pluriennale che la Parchi Val di Cornia S.p.A dovrà redigere in attuazione dei

principi della presente convenzione...”

- l'articolo 13 di suddetta Convenzione prevede: “Criteri di ripartizione dei corrispettivi per la gestione dei servizi. - I corrispettivi, richiesti per la gestione unitaria del patrimonio culturale ed ambientale del sistema dei parchi saranno ripartiti tra i Comuni titolari dei servizi in proporzione al numero degli abitanti residenti ed ai servizi effettivamente erogati Gli stessi criteri saranno utilizzati per determinare i contributi annuali che i Comuni dovranno erogare in luogo dei corrispettivi del contratto di servizio.”
- in esecuzione dei summenzionati articoli della Convenzione ed in particolare dell'articolo 12, sono stati sottoscritti fra i Comuni e la società diversi contratti di servizio miranti a regolare di volta in volta le modalità operative di svolgimento delle attività nonché i trasferimenti a carico degli Enti partecipanti, necessari per garantire la sostenibilità economica dell'attività sociale;
- La Giunta Comunale di Campiglia Marittima con propria deliberazione n. del // , ha approvato la bozza di contratto contenente gli indirizzi di gestione del Sistema dei Parchi della Val di Cornia a cui la Società Parchi Val di Cornia Spa dovrà attenersi negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029”;
- La Giunta Comunale di Piombino con propria deliberazione n. 202 del 22/07/2025 ha approvato la bozza di contratto contenente gli indirizzi di gestione del Sistema dei Parchi della Val di Cornia a cui la Società Parchi Val di Cornia Spa dovrà attenersi negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029”;
- La Giunta Comunale di San Vincenzo con propria deliberazione n. 247 del 28/10/2025 ha approvato la bozza di contratto contenente gli indirizzi di gestione del Sistema dei Parchi della Val di Cornia a cui la Società Parchi Val di Cornia Spa dovrà attenersi negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029”;
- La Giunta Comunale di Sassetta con propria deliberazione n. 48 del 10/11/2025 ha approvato la bozza di contratto contenente gli indirizzi di gestione del Sistema dei Parchi della Val di Cornia a cui la Società Parchi Val di Cornia Spa dovrà attenersi negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029”;

- La Giunta Comunale di Suvereto con propria deliberazione n. 56 del 07/08/2025 ha approvato la bozza di contratto contenente gli indirizzi di gestione del Sistema dei Parchi della Val di Cornia a cui la Società Parchi Val di Cornia S.p.A dovrà attenersi negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029”;
- Parchi Val di Cornia S.p.A., con deliberazione n. 145 dell'Amministratore Unico del 29/12/2025 ha approvato la bozza di contratto contenente gli indirizzi di gestione del Sistema dei Parchi della Val di Cornia a cui la Società dovrà attenersi negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029”;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte essenziale del presente, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E DURATA

Fermo restando l'affidamento alla società Parchi Val di Cornia S.p.A delle funzioni, dei servizi e delle attività ad essi strumentali per l'attuazione e la gestione del Sistema dei Parchi della Val di Cornia, sostanzialmente per tutta la durata della società, effettuato con l'atto costitutivo della società del 08/07/1993 (e con le presupposte deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni azionisti) nonché con la “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPIGLIA MARITTIMA, PIOMBINO, SAN VINCENZO, SUVERETO E SASSETTA PER L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI DEL SISTEMA DEI PARCHI DELLA VAL DI CORNIA” sottoscritta in data 31/10/2002 fra i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, il presente atto intende regolare i rapporti economici fra i Comuni e la Società e prevedere altri indirizzi operativi e ha valore organizzativo e di assegnazione stabile degli obiettivi e delle risorse nell'ambito dell'affidamento originario alla società Parchi Val di Cornia S.p.A. della missione di realizzazione e gestione del Sistema dei Parchi della Val di Cornia: rappresenta la stesura congiunta degli indirizzi di gestione del Sistema stesso come elaborati dai Comuni a cui la società Parchi Val di Cornia S.p.A. dovrà attenersi negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Le presenti pattuizioni e indirizzi decorrono dal 01/07/2025 e hanno scadenza al 31 dicembre 2029. I Comuni soci si riservano di valutare, allo scadere del terzo anno di validità, la possibilità di apportare eventuali variazioni al contratto stesso, laddove necessarie e concordate fra i Soci.

La titolarità dei servizi e delle attività svolte dalla Società rimane in capo ai Comuni.

La Società continua a gestire, in nome proprio e per conto dei Comuni, i beni del Sistema Parchi e le attrezzature culturali museali e di supporto logistico, individuati rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B alla presente scrittura.

Nel corso della durata del presente contratto i Comuni potranno richiedere l'inserimento nella gestione di ulteriori beni. Le suddette richieste dovranno essere valutate, come previsto dallo Statuto, dal Comitato per il Controllo Analogico prima dell'ufficiale inserimento fra i beni in gestione. In ogni caso la Parchi Val di Cornia S.p.A. valuterà la sostenibilità economica dei suddetti inserimenti oltre al rispetto delle condizioni manutentive e di sicurezza delle strutture stesse.

Qualora queste ultime non fossero rispettate, il Comune Socio prenderà l'impegno a realizzarle prima della ufficiale consegna alla Società.

La Società, al fine di garantire la migliore gestione possibile del sistema integrato dei parchi, potrà disporre dei beni gestiti in forza del presente atto fino al termine di scadenza, anche affidandoli in concessione a terzi per periodi che vadano oltre la suddetta scadenza, previa condivisione con il Comune proprietario. Qualora taluni beni affidati in concessione, successivamente non fossero più ricompresi negli Allegati A e B, i Comuni si sostituiranno automaticamente alla Società nei rapporti con i concessionari.

I beni e le attrezzature sono destinati allo svolgimento delle seguenti attività in accordo con quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto:

1. Custodia, apertura al pubblico, manutenzione e tutela;
2. Ricerca, documentazione e formazione;
3. Fruizione e valorizzazione;
4. Controllo del territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di Aree protette;
5. Servizi di ricezione, accoglienza e somministrazione;
6. Promozione, attività relative a servizi turistici e marketing e gestione uffici turistici.
7. Salvaguardia, gestione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico e del brand.

La Società risponde giuridicamente di qualsiasi azione intentata da terzi nella gestione dei beni e delle attività.

Art. 2 – MODALITA' ATTUATIVE

Le attività di cui all'articolo 1) sono svolte secondo le seguenti modalità attuative:

- salvaguardia, gestione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico a fini culturali ed economici;
- attuazione delle strategie per la promozione, lo sviluppo, la diffusione dell'immagine del Sistema dei Parchi e del territorio di riferimento dei Comuni, anche attraverso la creazione di offerte culturali e turistiche integrate;
- realizzazione di servizi turistici di ricezione, accoglienza, somministrazione e ricreazione nel sistema dei parchi da gestire anche in forma indiretta;
- creazione di sinergie con altre realtà del territorio come quelle turistiche ricettive, enogastronomiche, termali, agricole, ricreative e culturali ed altre ancora;
- apertura al pubblico dei parchi, dei musei e degli uffici turistici, la più ampia possibile;
- gestione di un servizio di informazione, biglietteria ed editoria, da gestire anche in forma indiretta, per fornire ai visitatori tutte le informazioni necessarie sui servizi esistenti, sull'offerta del Sistema Parchi e sulle realtà turistiche, ambientali, culturali dell'intero territorio;
- ricerca di sponsorship, attrazione di finanziamenti e contributi a vantaggio di tutto il territorio;
- valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio afferente al Sistema Parchi anche attraverso l'attuazione di azioni di divulgazione e diffusione a favore delle scuole di ogni ordine e grado, delle associazioni per l'educazione degli adulti, delle associazioni sportive e quant'altro
- attuazione delle migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio, anche da parte delle persone diversamente abili;
- effettuazione di tutte le manutenzioni ordinarie del Patrimonio, intendendo per manutenzioni ordinarie quelle attività che permettono il regolare mantenimento in funzione dei beni;
- attività di vigilanza e controllo sul territorio afferente al Sistema Parchi, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme vigenti;
- attività di ricerca e studio necessari ad approfondire lo stato delle conoscenze e la comprensione degli aspetti archeologici, storici e ambientali del Patrimonio, provvedendo altresì all'archiviazione, conservazione e tutela della documentazione storica, cartacea e informatizzata inerente al territorio della Val di Cornia. La documentazione sarà messa a disposizione di ricercatori, scuole, e di tutti coloro che hanno interesse ad approfondire le tematiche relative allo studio del territorio;
- messa a disposizione delle specifiche competenze per collaborazioni con Enti di ricerca e formativi, attività seminariali e di formazione, trasferimento del know how.

Le suddette attività sono svolte in maniera esclusiva nei confronti dei Comuni Soci.

La Società, nell'ottica del conseguimento dell'autonomia economica e finanziaria, potrà produrre fatturato, nella misura massima del venti per cento del totale, anche per finalità diverse al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società.

Art. 3 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Spettano ad ogni Comune, inoltre, le manutenzioni straordinarie sui propri beni affidati in gestione. Annualmente, la Società dovrà presentare, unitamente al piano operativo previsionale, un piano delle manutenzioni straordinarie o degli altri interventi di investimento da realizzare nell'anno successivo.

Ogni Comune potrà realizzare direttamente detti interventi o potrà in tutto o in parte avvalersi della Società assicurandole, in tal caso, le necessarie risorse finanziarie. Gli interventi di manutenzione straordinaria, la cui attuazione risulti improcrastinabile per garantire l'erogazione dei servizi, la pubblica incolumità e la salvaguardia dei beni, saranno effettuati direttamente dalla Società per conto del Comune interessato che se ne assumerà il relativo onere economico. A tale scopo la Società darà immediata esecuzione agli interventi, comunicandolo al Comune.

Art. 4 – RAPPORTI ECONOMICI

La Società definisce, secondo i criteri impartiti dai Comuni, le tariffe da applicare all'utenza.

Alla Società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe, dai contratti di gestione e di ogni altro corrispettivo derivante e afferente alla gestione del Sistema Parchi con i quali la Società deve tendenzialmente conseguire l'equilibrio economico e finanziario di bilancio.

La Società, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve presentare all'Assemblea dei Soci la proposta di Piano Operativo unitamente al piano economico previsionale (budget) per l'anno successivo composto di situazione economica, patrimoniale e finanziaria, redatto nel rispetto della missione strategica della Società e degli indirizzi ricevuti. Al piano operativo sarà allegato anche un piano triennale strategico nel quale siano indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi oggetto della presente scrittura.

Nel corso di ciascun anno, la Società aggiorna il budget con cadenza trimestrale sulla base dei dati a consuntivo, e lo presenta al Comitato per il Controllo Analogico.

Il conto economico previsionale dell'esercizio successivo e il piano triennale strategico sono approvati dall'Assemblea dei Soci con eventuali modifiche ed integrazioni. Qualora il conto economico previsionale presentato dalla Società preveda un livello dei costi superiore ai ricavi propri della Società, l'Assemblea dei Soci può deliberare di approvarlo ponendo a carico dei Comuni l'obbligo della corresponsione di un contributo in conto gestione al fine di assicurare alla società l'equilibrio economico e finanziario.

La ripartizione del suddetto contributo annuo avverrà tramite il rispetto del seguente criterio:

- il 33,34% dell'importo del contributo verrà suddiviso fra i Comuni soci sulla base del numero degli abitanti residenti;

- il 66,66% dell'importo del contributo verrà suddiviso fra i Comuni sulla base dei servizi attivati.

Al fine di salvaguardare il principio mutualistico alla base della costituzione della Società, durante il periodo di validità del contratto, con delibera assembleare, potranno essere apportati dei correttivi agli importi risultanti dall'applicazione dei criteri sopra riportati qualora emergessero evidenti condizioni di squilibrio in rapporto ai centri di costo.

Il contributo sarà erogato dai Comuni in due rate di uguale importo: la prima entro il 30 aprile di ogni anno e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno.

Qualora l'entità del contributo aumentasse nel corso dell'anno per fatti o atti imputabili direttamente ad un singolo Comune, l'incremento dovrà essere coperto dal Comune stesso.

Art. 5 – FACOLTA' DEI COMUNI E DELLA SOCIETA'

I Comuni potranno inoltre chiedere tramite l'Assemblea dei Soci, in qualsiasi momento, alla Società ogni modifica e integrazione al presente atto che rimane comunque un "percorso obiettivo" che in termini organizzativi e gestionali viene posto a carico della Parchi Val di Cornia S.p.A.

Il Comitato per il Controllo Analogico valuterà, nel caso di attività già assegnate, le

conseguenze complessive sulla Società e sulla sua missione delle richieste dei Comuni di recedere dall' affidamento di attività e servizi e proporrà ai Soci le eventuali misure da adottare.

I Comuni potranno chiedere alla Società di presentare un programma straordinario di miglioramento dei servizi e delle attività.

La Società potrà stipulare contratti assicurativi a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento delle attività ad essa affidate dai Comuni.

Art. 6 – CARTA DEI SERVIZI

I rapporti tra la Società e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla "Carta dei Servizi", quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati.

Tutte le modifiche alla Carta stessa dovranno essere concordate con i Comuni.

Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY

La Società è nominata quale responsabile esterno delle banche dati fornite dai Comuni per lo svolgimento delle attività ad essa affidate.

Art. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto fanno carico alla Società. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

COMUNE DI PIOMBINO

COMUNE DI SAN VINCENZO

COMUNE DI SASSETTA

COMUNE DI SUVERETO

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.